ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA	
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE	
DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLI – AREA LEGALE	PROCURA SPECIALE Io sottoscritto, in proprio e quale legale
Oggetto: Ricorso avverso l'avviso di accertamento n.R8H020100544,	rappresentante della società, ed io sottoscritta
emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello nei confronti	deleghiamo l'avv a rappresentare e difendere noi stessi e la società —
della società, notificato in data 23.12.2009. – Istanza di	nel presente giudizio, con ogni potere di legge, ivi compreso
trattazione in pubblica udienza ed Istanza di sospensione della	quello di transigere e conciliare la lite, eleggendo
riscossione.	domicilio presso il difensore in Autorizziamo altresì il
Imposte: IRPEF da attribuire ai soci, IRAPed IVA.	nominato difensore, ai sensi del D. Lgs. n.196/03,
	al trattamento dei dati _ personali con espressa
Anno 2001	avvertenza che questi — saranno trattati al solo fine —
RICORRENTI	di esperire il mandato difensivo conferito, con le modalità strettamente
La società, il sige la sig.ra, tutti rappresentati e	necessarie a tale scopo.
difesi nel presente giudizio da, presso il quale sono elettivamente	
domiciliati in, giusta delega a margine del presente atto	
propongono	
RICORSO	
nei confronti	
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia Ufficio	
Controlli – Area Legale	
per le seguenti ragioni in fatto e in diritto	
FATTO	
Al termine di una verifica fiscale per gli anni dal 1999 al 2005 nei confronti della	
società, la Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Città di Castello,	
ha redatto in data 06.09.2007 il processo verbale di constatazione n.223 (doc.	
n.3), con cui, per l'anno 2001, è stata rilevata l'omessa istituzione delle scritture	

	presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette,	
	Iva ed Irap.	
	Sulla scorta di tali verifiche, in data 07.12.2007 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di	
MANUAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T	Città di Castello ha notificato agli esponenti l'avviso di accertamento	
	n.R8H020100453 (doc. n.4), avverso il quale i medesimi hanno proposto	
	opposizione avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che, in	
	accoglimento delle ragioni di parte ricorrente, con sentenza n. 62/07/09 del	
	20.02.2009 (appellata dall'Ufficio resistente), ha integralmente accolto il ricorso	
	(doc. n.5).	
	Successivamente, la stessa Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Città di	
	Castello, ha redatto il processo verbale di constatazione n.100/09 per gli anni dal	
	2001 al 2007 (doc. n.2), notificato in data 20.05.2009, con cui, a carico della	
	società contribuente, sono stati effettuati ulteriori rilievi ai fini delle imposte	
	dirette, irap ed iva, sempre relative all'anno 2001, sulla base di indagini finanziarie	
	eseguite sui conti correnti della società e dei soci sigg.ri	
	Sulla scorta di tali ulteriori verifiche, in data 23.12.2009 l'Agenzia delle Entrate	
	Ufficio di Città di Castello ha, infine, notificato agli esponenti l'avviso di	
	accertamento della cui opposizione si tratta (doc. n.1).	
	Con il presente atto, la società, ed i soci sigg.ri, come	
	sopra rappresentati e difesi, propongono ricorso avverso l'avviso di	
	accertamento in oggetto, in quanto illegittimo e, comunque, infondato, per i	
	seguenti motivi di fatto e di	
	DIRITTO	
	I	
	ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER	***************************************

VIOLAZIONE DELL'ART.43 DPR N.600/73 E DELL'ART. 57 DPR	
 N.633/72 E/O PER CARENZA DI MOTIVAZIONE EX ART. 42,	
ULTIMO COMMA, DPR N. 600/73 ED ART. 56 DPR N.633/72,	
 ULTIMO COMMA.	
 Come già rilevato in punto di fatto, per l'anno d'imposta 2001 la società	
 aveva già ricevuto un avviso di accertamento nel dicembre dell'anno	
 2007, ad oggi annullato dalla citata sentenza n.62/07/09 emessa dalla Sezione	
 n.7 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, avverso la quale pende	
un giudizio di riesame dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di	
 Perugia a seguito della proposizione dell'atto di appello da parte dell'Agenzia	
 delle Entrate Ufficio di Città di Castello.	
 Con il suddetto primo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate di Perugia	
aveva formulato i propri rilievi sulla base di una valutazione analitica ex art.41 del	
DPR n.600/1973, effettuato sulla base degli elementi conoscitivi appresi, che	
hanno consentito all'Ufficio una completa ed autonoma (ancorchè contestata)	
 ricostruzione del reddito d'impresa.	
 Si noti, in proposito, che l'accertamento d'ufficio, elevato ex art. 41 del DPR	
n.600/1973, è strutturato dalla norma di riferimento in maniera tale da	
determinare ricostruzioni definitive e non provvisorie, a differenza	
dell'accertamento redatto ex art. 41 bis del DPR n.600/1973 che, come si legge	
in rubrica, è di natura parziale ed i cui rilievi vengono effettuati "senza	
 pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art.43".	
 L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Città di Castello, ha tentato di giustificare	
l'emissione di un secondo avviso di accertamento per l'anno 2001 sulla base della	
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che, nel caso di specie, sarebbero	

	stati costituiti dalle risultanze bancarie indicate nel p.v.c. n.100/09.
	In relazione a tale assunto, si rileva peraltro che: a) la possibilità di emettere
	avvisi di accertamento integrativi sulla base di nuovi elementi è possibile, ex art.
	43 DPR n.600/73, quarto comma, solo entro i termini previsti a pena di
	decadenza dai commi n.1 e n.2 dello stesso art.43; b) l'autorizzazione agli atti di
	indagine sui conti correnti è stata rilasciata dal Comandante della Regione
	Umbria della Guardia di Finanza con provvedimento del 15.10.2007 (vedasi pag.
	2 del pvc n.100/09), per cui i dati bancari non costituiscono oggi per l'Agenzia
	delle Entrate un elemento di novità perché tali elementi erano già conosciuti o
	quanto meno conoscibili entro il termine di redazione dell'originario avviso di
	accertamento relativo all'anno 2001.
	La redazione e notifica dell'avviso di accertamento oggi impugnato è dunque
	illegittima, e come tale improduttiva di effetti, perchè avvenuta, a parere di
-	questa difesa, in assoluta violazione della previsione di cui all'art.43 DPR
	n.600/1973.
	Se poi l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'azione accertatrice, al di fuori dei
	termini ordinari, sia legittima per il richiamo del terzo comma dell'art. 43 del
	DPR n.600/73 e del terzo comma dell'art. 57 del DPR n.633/72, in tale caso
	l'avviso di accertamento della cui impugnazione si tratta è nullo per carenza di
	motivazione ex art.42 DPR n.600/73, ultimo comma ed ex art.56 DPR
	n.633/72, ultimo comma.
	Le norme citate dall'Ufficio consentono, infatti, di raddoppiare i termini di
	decadenza per l'emissione di un avviso di accertamento in caso di violazioni
	rilevanti sotto il profilo dell'eventuale commissione di reati tributari (la cui
	cognizione spetta, ovviamente, al Giudice penale).

	Ma, se così è, e se cioè, in ultima analisi, l'Agenzia delle Entrate ritiene di avere	
	rispettato i termini per potere accertare nel 2009 le supposte (quanto inesistenti)	
	violazioni tributarie relative all'anno di imposta 2001, sulla base di ipotesi	
	criminose che consentono il raddoppio dei termini di decadenza, in tale caso si	
	rileva che l'Ufficio non ha in alcun modo motivato tale assunto dal momento	
	che nella parte motiva dell'avviso di accertamento, al di là del semplice richiamo	
	delle norme di legge sopra menzionate, non si chiarisce nemmeno quale sarebbe	
	l'ipotesi criminosa imputata ai contribuenti.	
	Poiché in questo modo gli esponenti non sono stati nemmeno messi nella	
	condizione di capire e conoscere, al fine della tempestività dell'azione	
	accertatrice, cosa venga loro contestato, sotto il profilo dell'eventuale rilevanza	
	penale di comportamenti illeciti sul piano tributario, è evidente che si è realizzata	
1.	per gli stessi contribuenti proprio quella lesione del diritto di difesa	
	costituzionalmente garantito ed a protezione del quale è stata per l'appunto	
	promulgata la norma che sancisce la nullità dell'acertamento laddove la	
	motivazione sia carente.	
	Per i rilievi sopra esposti, la difesa degli esponenti confida, in primo luogo, che il	
	presente ricorso venga accolto per la nullità radicale dell'avviso di accertamento	
	impugnato.	
	II	
	ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO	
	IMPUGNATO IN QUANTO LA SOCIETA' CONTRIBUENTE, PER	
	L'ANNO 2001 HA ADERITO AL CONDONO TRIBUTARIO DI CUI	
	ALL'ART.9 DELLA L.289/02	
	La società ha definito la propria posizione fiscale per l'anno 2001	

	aderendo al condono cd. tombale previsto dall'art.9 della L.289/02, come risulta	
	dalla documentazione che si allega (doc. n.6).	
	L'Agenzia delle Entrate di Città di Castello, con riferimento alle annualità	
	coperte dal condono, tra cui anche l'anno 2001, non aveva, pertanto, alcun	
	titolo per promuovere legittimamente un accertamento nei confronti della	
	società contribuente.	
	Secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, che emerge anche nella comparsa di	
	costituzione del giudizio avverso il primo avviso di accertamento redatto per	
	l'anno di imposta 2001, la societànon avrebbe incluso l'annualità	
	1996 nella definizione automatica ex art. 9 L. 289/2002 e, per tale motivo, il	
	condono non era da considerarsi valido.	
	Peraltro, secondo una circostanza pacifica e non contestata né contestabile, i	
	redditi del 1996 della società non sono mai stati accertati e se	
	l'Agenzia delle Entrate di Città di Castello avesse fondatamente ritenuto invalido	
	il condono effettuato dalla società contribuente per il mancato inserimento di	
	una annualità, avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento per quella	
BU-BU-L	stessa annualità ciò che, invece, non è avvenuto.	
	Oltretutto, l'art.10 della L. 289/2002 ha prorogato di due anni i suddetti termini	
	proprio per consentire all'Amministrazione Finanziaria di verificare ed	
	eventualmente accertare i redditi relativi alle annualità oggetto del condono, e se	
	dunque l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto invalido il condono effettuato	
	dalla società per la mancata inclusione dell'anno 1996, avvalendosi	
	della suddetta proroga avrebbe potuto accertare i redditi dello stesso anno 1996	
	mediante l'emisione di un avviso di accertamento da notificare alla società	
	contribuente entro il 31 dicembre 2004, e quello sarebbe stato l'unico ed	

	esclusivo strumento mediante il quale, eventualmente e qualora ne fossero stati	
	sussistenti i presupposti (come peraltro si contesta), l'Ufficio avrebbe potuto fare	
	valere la supposta invalidità del condono.	
	Dalla lettura del comma 10 dell'art.9 della L.289/2002, emerge in maniera chiara	
	che il perfezionamento della procedura di condono comporta la " preclusione	
	di ogni accertamento tributario", e che, conseguentemente, con il	
	perfezionamento della procedura di condono da parte della società,	
	come risulta dalla documentazione allegata (vedasi docc. nn. 7, 8 e 9 attestanti il	
	regolare pagamento degli importi indicati nell'istanza di condono), la rettifica	
	delle imposte operata per l'anno 2001 è illegittima ed inefficace.	
	Si rileva che la validità di tali argomentazioni è già stata riconosciuta dalla VII	
MACANA	Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che, proprio per	
***************************************	l'esistenza di un valido condono, con la sentenza sopra menzionata ha	
	integralmente annullato il primo avviso di accertamento emesso per l'anno 2001.	
	Da ciò deriva che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso in assenza	
	delle condizioni di legge e merita, pertanto, di esere annullato.	
ALAMAN AND AND AND AND THE	III	
	INFONDATEZZA NEL MERITO DELL'AVVISO DI	
	ACCERTAMENTO IMPUGNATO	
	Fermo restando i rilievi di illegittimità sopra esposti, da ritenere motivi	
	assorbenti, si rileva che anche nel merito l'avviso di accertamento impugnato	
	merita di essere annullato.	
	In particolare, si rileva che l'errore metodologico in cui è incorsa l'Agenzia delle	
	Entrate Ufficio di Città di Castello consiste nell'avere applicato indistintamente a	
	tutte le movimentazioni bancarie le presunzioni di illeciti comportamenti tali per	

cui tutti i versamenti non giustificati sono stati considerati ricavi omessi ai fini	
Iva e tutti i versamenti ed i prelevamenti non giustificati sono stati considerati	
ricavi omessi ai fini delle Imposte Dirette.	
In questo modo, l'Ufficio si è comportato esattamente nel modo censurato dalla	
 suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza del 14 novembre 2003 n. 17219,	
afferma che: "il vero interesse del fisco non è quello di costringere il contribuente a soddisfare	
 pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al fisco sul piano	
amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelievo fiscale sia sempre in	
 armonia con la capacità contributiva del soggetto passivo. (.) Tale impostazione del rapporto	
tributario trova oggi un avallo legislativo di principio nella Legge 212/2000, c.d. statuto del	
contribuente, che, tra l'altro, richiama gli Uffici finanziari al rispetto dei principi costituzionali	
di uguaglianza (art. 3, comma 1 Cost.), della capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.),	
 e di imparzialità (art. 97, comma 1, Cost.) (art. 1, comma 1, legge 212/2000)."	
In effetti, il metodo presuntivo, che sicuramente ha costituito un'agevole	
scorciatoia per l'Agenzia delle Entrate, determina dei risultati palesemente	
difformi dalla realtà, poiché di fatto porta ad un risultato complessivo che deriva	
dalla duplicazione di ricostruzioni reddituali.	
La Guardia di Finanza, prima, e L'Agenzia delle Entrate, poi, nel sommare il	
 reddito d'impresa ricostruito con i dati raccolti attraverso le componenti positive	
e negative di reddito (fatture emesse dalla società e costi documentati e	
inerenti), con l'ulteriore reddito d'impresa ricostruito sulla base delle	
movimentazioni bancarie non giustificate, non ha tenuto conto del fatto che,	
ovviamente, i pagamenti ricevuti a fronte delle fatture sono confluite nei conti	
correnti della società e che i costi aziendali sono stati sostenuti con denaro	
prelevato in banca.	

	Il mancato confronto tra le due ricostruzioni e la mancata riconciliazione dei	
	versamenti e prelevamenti con le componenti positive e negative di reddito	
	accertate con il primo pvc, ha determinato un abnorme ed incondivisibile	
	risultato finale che è del tutto difforme dalla realtà.	
	Per tale motivo, anche nel merito, l'avviso di accertamento in oggetto è del tutto	
	destituito di fondamento ed è stato redatto al termine dell'ennesima valutazione	
	punitiva nei confronti degli esponenti, che si trovano coinvolti in una gigantesca	
	vicenda giudiziaria sostanzialmente per fatti da cui sono totalmente estranei, dato	
	il ruolo, ben conosciuto dall'Amministrazione Finanziaria, che ha avuto nella	
	vicenda il consulente dei contribuenti, sig.ra, che, venendo meno ai propri	
	obblighi, ed all'insaputa dei propri clienti, ha operato nella piena illegalità,	
	lasciando come eredità agli odierni esponenti un debito tributario non voluto dai	
	medesimi.	
	Malgrado tale situazione, l'Agenzia delle Entrate continua a perseguire gli	
,	esponenti come se gli stessi avessero avuto una partecipazione volitiva alla	
	violazione di norme tributarie, e, coerentemente con tale approccio, sta	
	continuando un'opera demolitiva del tutto ingiusta, spesso effettuata attraverso	
	atti illegittimi, quale quello della cui opposizione trattasi (ed in generali gli atti	
	che si riferiscono alle annualità coperte dal condono), od infondati, non	
	permettendo, in tale modo, ai contribuenti di corrispondere l'effettivo debito	
	tributario determinatosi loro malgrado, se non passando attraverso la soluzione	
	giudiziaria della lite.	
	Tutto ciò premesso, la società ed i soci sigg.ri, come sopra	
	rappresentati e difesi	
	CHIEDONO	

che l	'Ecc.ma Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, contrariis reiectis,
vogli	a:
_	IN VIA PREGIUDIZIALE: annullare e/o revocare l'avviso di
	accertamento impugnato in quanto illegittimo e/o nullo e/o
	improduttivo di effetti per per quanto esposto al punto I e/o al punto II
	del presente ricorso;
-	IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: in caso di denegato mancato
	accoglimento delle domande pregiudiziali come sopra spiegate, annullare
	e/o revocare l'avviso di accertamento impugnato in quanto infondato in
	fatto ed in diritto, oltre che erroneo, arbitrario e privo di ogni valido
	suffragio probatorio e normativo, per quanto esposto al punto III del
	presente ricorso.
	CHIEDONO ALTRESI'
	ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 546/92, che la controversia sia
	discussa in pubblica udienza ;
,	che sia disposta la sospensione della riscossione dell'atto impugnato,
	ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, sussistendo i requisiti:
	o <u>del fumus boni iuris</u> , per i motivi sopra dedotti e qui integralmente
	richiamati;
	o <u>del danno grave ed irreparabile</u> , in quanto data la consistenza della
	ripresa a tassazione e delle sanzioni applicate, se non venisse
	disposta la sospensione del provvedimento impugnato, si
	determinerebbe a carico della societàun danno grave ed
	irreparabile, oltretutto in relazione ad un avviso di accertamento
	illegittimo ed intrinsecamente infondato per i motivi

	analiticamente esposti nel presente atto di ricorso.	
	Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, oltre Iva e Cap come per	
	legge su funzioni ed onorari.	

	Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare di identico contenuto;	
,	l'originale, in carta resa bollata, viene notificato ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs. n.	
	546, all'Agenzia delle Entrate di Città di Castello e la copia, che si dichiara sin	
	d'ora conforme all'originale, sarà depositata presso la segreteria della	
	Commissione tributaria provinciale di Perugia, entro il termine di trenta giorni,	
	corredata degli allegati (con copia per la controparte) citati in calce.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c., si fa presente che le	
	comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento potranno essere	
	inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:	
	Si producono i seguenti documenti in copia fotostatica: 1) avviso di	
	accertamento impugnato; 2) processo verbale di constatazione n.100/09; 3)	
	processo verbale di constatazione n.223; 4) avviso di accertamento	
	n.R8H020100453; 5) sentenza n. 62/07/09 del 20.02.2009 della VII Sez. della	
	Commissione Tributaria Provinciale di Perugia; 6) istanza di condono del	
	16.06.2003; 7) Modello di pagamento F 24 del 16.05.2003 di €. 6.000,00; 8)	
	Modello di pagamento F 24 del 01.12.2003 di €. 7.157,00; 9) Modello di	
	pagamento F 24 del 18.06.2004 di €. 7.276,35;	
	Città di Castello il	